

Torino dalla Tipografia G. Favale e C., via Bertola, n. 21. - Provincie con mandati postali affrancati (Milano e Lombardia anche presso Brigola). Fuori Stato alle Direzioni Postali.

Il prezzo delle associazioni ed inserzioni deve essere anticipato. - Le associazioni hanno principio col 1° e col 16 di ogni mese. - Inserzioni 25 cent. per linea o spazio di linea.

DEL REGNO D'ITALIA

TORINO, Lunedì 25 Agosto

Table with columns: PREZZO D'ASSOCIAZIONE, Anno, Semestre, Trimestre. Rows: Per Torino, Provincie del Regno, Roma (franco in confini).

Table with columns: PREZZO D'ASSOCIAZIONE, Anno, Semestre, Trimestre. Rows: Stati Austriaci e Francia, Stati per il solo giornale senza i Rendiconti del Parlamento, Inghilterra, Svizzera, Belgio, Stato Romano.

OSSERVAZIONI METEOROLOGICHE FATTE ALLA SPECOLA DELLA REALE ACCADEMIA DI TORINO, ELEVATA METRI 275 SOPRA IL LIVELLO DEL MARE

Meteorological observation table with columns: Data, Barometro a millimetri, Termomet. cent. unito al Barom., Term. cent. esposto al Nord, Minima della notte, Anemoscopio, Stato dell'atmosfera.

PARTE UFFICIALE

TORINO, 25 AGOSTO 1862

Il N. 753 della Raccolta ufficiale delle Leggi e dei Decreti del Regno d'Italia contiene la seguente Legge:

VITTORIO EMANUELE II RE D'ITALIA

Per grazia di Dio e per volontà della Nazione

Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato.

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1. Sono Opere pie soggette alle disposizioni della presente legge gli Istituti di carità e di beneficenza, e qualsiasi ente morale avente in tutto od in parte per fine di soccorrere alle classi meno agiate, tanto in istato di sanità che di malattia, di prestare loro assistenza, educarle, istruirle ed avviarle a qualche professione, arte o mestiere.

Art. 2. Sono pure soggetti alle disposizioni della presente legge gli Istituti di carità e beneficenza, quando anche abbiano oltre a ciò uno scopo ecclesiastico o siano retti nella parte economica da persone o corporazioni ecclesiastiche si regolari che secolari, o siano fondati ad esclusivo favore di persone che professano un culto tollerato.

Negli Istituti di natura mista, le persone o corporazioni ecclesiastiche si regolari che secolari, le quali hanno il governo di tali Istituzioni, dovranno tenerne un'amministrazione distinta ed operare la separazione dei redditi, ed anche del patrimonio nel modo che sarà riconosciuto più utile ed opportuno.

Art. 3. Non entrano nel novero delle Opere pie comprese nei precedenti articoli i comitati di soccorso e le altre Istituzioni mantenute per mezzo di temporanee oblazioni di privati, nè le fondazioni di amministrazione meramente privata, amministrato da privati o per titolo di famiglia, e destinato a pro di una o più famiglie certe e determinate, nominativamente indicate dal fondatore.

Dell'Amministrazione delle Opere pie.

Art. 4. L'amministrazione delle Opere pie è affidata ai corpi morali, consigli, direzioni collegiali o singolari, Istituiti dalle rispettive tavole di fondazione o dagli speciali regolamenti in vigore o da antiche loro consuetudini.

Quando venga a mancare l'amministrazione di un'Opera pia, e non dispongano sufficientemente in proposito gli statuti o regolamenti speciali, sarà provveduto con Decreto Reale, sentita la Deputazione provinciale.

Art. 5. Le norme da osservarsi per le nomine e rinnovazioni dei membri delle amministrazioni, per la regolarità delle adunanze e per la validità delle loro deliberazioni, sono determinate dai rispettivi statuti o regolamenti.

Art. 6. Non potranno assumere l'ufficio di amministratore di un'Opera pia, e ne decadranno quando lo avessero assunto, coloro i quali non abbiano reso il conto di una precedente amministrazione, e coloro che abbiano lite vertente coll'Opera medesima.

Gli ascendenti o discendenti, i fratelli, il suocero ed il genero non potranno essere contemporaneamente membri della stessa amministrazione.

Art. 7. Gli amministratori non possono prender parte alle deliberazioni riguardanti ad interessi loro proprii o del loro congiunti ed affini sino al quarto grado civile, ovvero ad interessi di altri stabilimenti soggetti alla loro amministrazione e vigilanza.

Non potranno pure prender parte direttamente o indirettamente, a contratti di locazione, di esazione e di appalti che si riferiscano alle Opere pie da essi amministrato o sorvegliate.

Del regime economico e della contabilità delle Opere pie.

Art. 8. Le amministrazioni delle Opere pie dovranno avere un esatto inventario di tutti gli atti, documenti, registri ed altro cartaceo che costituiscono il loro archivio, e di tutti i beni mobili ed immobili ad essi spettanti.

Quest'inventario, tenuto sempre in corrente per le variazioni, sarà riscontrato in contraddittorio quando avvegnano cambiamenti di amministrazione.

Art. 9. Due copie autentiche in carta libera dell'inventario e delle aggiunte e modificazioni successive, di cui all'articolo precedente, saranno trasmesse al Prefetto della Provincia.

Il Prefetto ne ritirerà una copia e spedisce l'altra al Ministero dell'Interno.

Art. 10. Le amministrazioni dovranno formare ogni anno il bilancio preventivo ed il consuntivo del proprio Istituto.

Il conto consuntivo annuo dovrà mostrare distintamente l'entrata e l'uscita di cassa, le rendite e le spese, lo stato attivo e passivo colle sopravvenute mutazioni.

Art. 11. Le Opere pie che possiedono rendite fisse avranno un Tesoriere.

Uno stesso Tesoriere potrà servire simultaneamente a diverse Opere pie esistenti nel Comune medesimo.

Gli Esattori delle contribuzioni potranno essere Tesorieri delle Opere pie esistenti nei Comuni del loro Distretto.

I Tesorieri dovranno prestare idonea cauzione nei modi e per l'ammontare che verrà determinato con apposita deliberazione delle rispettive amministrazioni.

Art. 12. Le disposizioni delle leggi relative al modo di riscossione delle rendite comunali saranno applicabili alla riscossione di quelle delle Opere pie.

Art. 13. Le alienazioni, locazioni ed altri simili contratti, appalti di cose od opere, il cui valore complessivo e giustificato oltrepassa le lire cinquecento, si fanno all'asta pubblica colle forme stabilite per l'appalto delle opere dello Stato.

La Deputazione provinciale però potrà permettere che i contratti seguano a licitazione o trattativa privata.

Della tutela delle Opere pie.

Art. 14. Ogni Opera pia è posta sotto la tutela della rispettiva Deputazione provinciale.

Art. 15. Sono approvati dalla Deputazione provinciale:

1. I regolamenti d'amministrazione; 2. I conti consuntivi, salvo il disposto dall'art. 19; quando una parte delle spese ordinarie del pio istituto è a carico della Provincia, debbono essere approvati anche i bilanci;

3. I contratti d'acquisto o d'alienazione d'immobili, l'accettazione o rifiuto di lasciti o doni, salvo, per ciò che riguarda beni stabili, le disposizioni della legge 5 giugno 1859 relativa alla capacità di acquistare dei corpi morali, che sarà pubblicata nei nuovi territori;

4. Le deliberazioni che importano trasformazione o diminuzione di patrimonio o che impegnano le Opere pie a iniziare litte non riguardanti l'esazione delle rendite;

5. I regolamenti che determinano i rapporti e le norme di operare di diversi Istituti che avendo uno scopo analogo intendono di unire le loro amministrazioni, tenendone però distinto il rispettivo patrimonio.

Art. 16. L'approvazione di cui all'articolo precedente risulta dal voto del Presidente della Deputazione. Il rifiuto d'approvazione dovrà essere motivato.

Art. 17. La Deputazione provinciale, prima di concedere o negare l'approvazione delle deliberazioni, può ordinare le indagini che ravvisi indispensabili, od anche commettere ai periti di esaminare i progetti di opere e verificare se la spesa non ecceda i confini previsti.

Art. 18. Contro le decisioni della Deputazione provinciale l'Amministrazione di ogni Opera pia potrà ricorrere al Re, che provvederà previo parere del Consiglio di Stato.

Nella stessa guisa sarà statuito sulla rappresentanza del Prefetto contro le decisioni predette.

Dell'ingerenza governativa nell'amministrazione delle Opere pie.

Art. 19. Sono approvati dal Ministero dell'Interno i bilanci e conti degli Istituti, quando una parte delle spese ordinarie del medesimo è a carico dello Stato.

Art. 20. Il Ministero dell'Interno invigila al regolare andamento delle Amministrazioni delle Opere pie, ed ove occorra, anche per mezzo di speciali Delegati ne esamina le condizioni, e riconosce se vi sono osservate le leggi, gli statuti ed i regolamenti che le concernono.

Invigila pure gli Istituti indicati all'articolo 3 per lo adempimento degli obblighi assunti e per impedire ogni abuso della confidenza pubblica.

Art. 21. Quando un'Amministrazione, dopo di essersi stata eccitata, non si conformi agli statuti e regolamenti dell'Opera affidata, o non compia alle obbligazioni che le sono imposte dalle leggi e dai regolamenti generali, o ricusi di provvedere nell'interesse dell'Opera, potrà essere disciolta per Decreto Reale, sentita la Deputazione provinciale e previo parere del Consiglio di Stato.

Col Decreto di sospensione e di scioglimento sarà provveduto alla temporanea amministrazione, e quando ne sia il caso alla ricostituzione della medesima a termini dell'art. 4.

Art. 22. I Prefetti e Sottoprefetti potranno in ogni tempo far procedere alla verifica dello stato di cassa dei Tesorieri e Contabili delle Opere pie.

Art. 23. Quando venisse a mancare il fine di un'Opera pia, o al suo fine più non corrispondessero gli statuti, l'amministrazione o la direzione dell'Opera medesima, il fine potrà essere mutato, o gli statuti, le amministrazioni e le direzioni riformate, in modo però da allontanarsi il meno possibile dalle intenzioni dei fondatori e colle norme determinate dal seguente articolo.

Art. 24. La domanda per le riforme dovrà essere iniziata dai Consigli comunali o provinciali, secondo che l'istituzione riguarda gli abitanti del Comune o della Provincia.

Essa dovrà riunire la metà più uno dei voti dei componenti il Consiglio.

Il Prefetto accoglierà tutti i ricorsi degli interessati. La domanda del Consiglio, insieme a tutti i ricorsi è al voto della Deputazione provinciale, sarà portata al Consiglio di Stato.

Sul parere favorevole del Consiglio, il Ministro dell'Interno potrà sottoporre a Decreto Reale le opportune modificazioni.

Art. 25. La costituzione di nuovi Istituti di carità e beneficenza aventi una speciale amministrazione sarà fatta per Decreto Reale, previo parere del Consiglio di Stato, ancorchè tale costituzione si faccia per mezzo di sottoscrizioni o di associazioni volontarie.

Nel relativo Decreto Reale possono essere in tutto od in parte dispensati dagli obblighi e dalle formalità prescritte dalla presente legge i fondatori degli Istituti medesimi che ne ritengano personalmente l'amministrazione.

Delle Congregazioni di Carità.

Art. 26. In ogni Comune dello Stato vi sarà una Congregazione di carità.

Art. 27. Le Congregazioni di carità saranno composte di un Presidente e di quattro membri nei Comuni la cui popolazione non eccede i 16000 abitanti, e di otto membri, oltre il Presidente, negli altri.

Per decisione del Prefetto potrà inoltre essere ammesso a far parte di una Congregazione di carità, qualora la venga fatto un dono o lascito, ed avuto riguardo alla rilevanza del medesimo, il beneficiario o la persona da esso designata, per quanto riguarda la gestione di tale liberalità.

Art. 28. Il Presidente è nominato dal Consiglio comunale, e sta in ufficio quattro anni.

Gli altri membri sono eletti dal Consiglio comunale nella tornata d'autunno; è ad essi applicabile l'art. 6; assumono l'ufficio appena eletti; si rinnovano per quarto ogni anno, e sono sempre rieleggibili.

Nei primi tre anni la scadenza è determinata dalla sorte, in appresso è determinata dall'anzianità.

Art. 29. Le Congregazioni di carità amministrano tutti i beni destinati genericamente a pro dei poveri in forza di legge, o quando nell'atto di fondazione non venga determinata l'amministrazione, Opera pia o pubblico stabilimento in cui favore sia disposto, o qualora la persona incaricata di ciò determinare non possa o non voglia accettare l'incarico.

Potrà però il Consiglio comunale, a beneficio del cui abitanti è fatto il lascito, proporre anche in tali casi la istituzione di un'Amministrazione speciale, seguendo le norme degli articoli 4 e 29.

Disposizioni transitorie e finali.

Art. 30. Le Opere pie che non abbiano a termini delle leggi anteriori trasmesso al Prefetto l'inventario di cui all'art. 9 della presente, dovranno entro un anno uniformarsi alla disposizione dell'articolo medesimo, trasmettendo ad un tempo una esatta relazione sulla origine e sull'oggetto dell'istituzione, sul modo col quale si provvede al suo mantenimento ed alla sua amministrazione, come pure sull'attuale sua condizione.

Art. 31. Nelle antiche Provincie, nella Lombardia e nei Ducati rimarrà in vigore l'art. 35 della legge 20 novembre 1859 per quanto non fosse ancora compiuto nella sua esecuzione.

Rimarranno ancora in vigore le disposizioni del Decreto Dittatoriale 27 novembre 1859 circa gli Ospizi civili di Parma e Piacenza.

Art. 32. Nelle Provincie già Pontificie, là dove le Opere pie furono per Decreti dei Governatori e Commissari straordinari già riunite insieme sotto una sola Amministrazione, questa sarà surrogata da Amministrazioni speciali e dalle Congregazioni comunali di carità esistenti a norma degli articoli 27 e 28.

Le nuove Amministrazioni speciali saranno costituite con Decreto Reale, sentita la Deputazione provinciale, a norma dell'articolo 4. Fino a che non si sia a ciò provveduto, le Amministrazioni di cui sovra continueranno nelle loro funzioni.

Potrà la Deputazione provinciale, sentiti i Consigli comunali o a loro istanza proporre ed ottenere mediante Decreto Reale che le Opere pie già riunite rimangano o per analogia di scopo o per ragioni economiche in tutto od in parte sotto una sola Amministrazione.

Art. 33. Nelle Provincie Toscane le Amministrazioni esistenti saranno conservate a norma dell'art. 4; e sarà provveduto pel rimanente alla formazione delle Congregazioni di carità secondo gli articoli 27 e 28.

Sino a che non siano create le Deputazioni provinciali permanenti, la tutela delle Opere pie rimarrà alla Prefettura.

Art. 34. Nelle Provincie meridionali i Consigli degli Ospizi saranno sciolti e subentreranno ad essi le Deputazioni provinciali in tutto ciò che non è contrario alla presente legge.

Saranno disciolte parimente le Commissioni comunali di beneficenza, e saranno surrogate dalle Congregazioni di carità a norma degli articoli 27 e 28.

Queste, oltre l'amministrazione loro propria a norma dell'art. 29, amministrano le Opere pie speciali che erano concentrate nelle mani delle Commissioni comunali di beneficenza, sino a che, a proposta delle Deputazioni provinciali, sentiti anche i Consigli comunali

o ad istanza loro, siasi con Decreto Reale provveduto alla costituzione delle Amministrazioni speciali delle Opere pie.

Sino al 1.º gennaio 1865 i ratziati imposti alle Opere pie continueranno a percepirsi dalla Deputazione provinciale ai soli oggetti seguenti:

- 1. Pagamento degli Impiegati addetti ai Consigli degli Ospizi, i quali potranno essere obbligati a prestare l'opera loro alla Deputazione provinciale; 2. Pagamento delle pensioni di diritto per quanto manca sulle rendite iscritte in testa dei Consigli degli Ospizi, le quali passano alle Deputazioni provinciali; 3. Sussidi fissi agli Stabilimenti d'interesse circondariale, provinciale e consorzile; 4. Sussidi fissi ad individuali, con facoltà alla Deputazione provinciale di rivederne ed emanarne l'elenco. I Consigli provinciali nella sessione del 1863 determineranno i modi coi quali provvedere agli oggetti sovraindicati.

Le deliberazioni relative a tale materia dovranno ricevere speciale approvazione governativa.

Il ratizzo generale imposto alle Opere pie per il fondo a beneficio del Moratorio di Aversa e dell'Istituto di San Nicola alla strada passerà al 1.º gennaio 1863 a carico del bilancio dello Stato sino a che sia diversamente disposto.

Sono approvati dal Ministero dell'Interno i conti consuntivi delle Opere pie consortili di due o più Provincie.

Le Amministrazioni o Governi delle Opere pie, che attualmente dipendono direttamente dal Ministero dell'Interno, dipenderanno dal Prefetto della Provincia dove l'Opera pia ha sede, sentita la Deputazione provinciale; e ciò sino a che sia provveduto con legge speciale alla costituzione definitiva delle Opere pie medesime.

Art. 35. Nelle Provincie Napolitane sono mantenute in vigore le disposizioni dei Decreti del 23 ottobre 1860 e del 17 febbraio 1861 limitativo dell'ingerenza del clero nell'amministrazione delle Opere pie laicali.

Art. 36. Non s'intenderanno in alcun caso richiamate in vita le Amministrazioni speciali che esistevano nelle diverse Provincie sotto i cessati Governi.

Art. 37. Con regolamenti approvati dal Re saranno stabilite le norme da seguirsi per ciò che concerne l'esecuzione della presente legge, ferme intanto le discipline vigenti.

Art. 38. La presente legge andrà in vigore in tutto il Regno col 1.º gennaio 1863, e cesseranno contemporaneamente di avere vigore le disposizioni legislative anteriormente vigenti, nelle varie Provincie dello Stato sulle Opere pie.

Ordiniamo che la presente, munita del Sigillo dello Stato, sia inserita nella Raccolta ufficiale delle Leggi e dei Decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come Legge dello Stato.

Dato a Torino, addì 3 agosto 1862.

VITTORIO EMANUELE.

U. RATTAZZI.

Il N. 712 della Raccolta Ufficiale delle Leggi e dei Decreti del Regno d'Italia contiene il seguente Decreto:

VITTORIO EMANUELE II

Per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Presidente del Consiglio, Ministro Segretario di Stato per gli Affari dell'Interno; Sentito il Consiglio dei Ministri;

Visto l'art. 9 dello Statuto;

Abbiamo ordinato ed ordiniamo quanto segue:

Articolo unico.

L'attuale Sessione parlamentare del Senato e della Camera dei Deputati è prorogata.

Orliniamo che il presente Decreto, munito del Sigillo dello Stato, sia inserito nella Raccolta ufficiale delle Leggi e dei Decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Torino, addì 21 agosto 1862.

VITTORIO EMANUELE.

U. RATTAZZI.

S. M. con Decreti 17 volgente sulla proposizione del Presidente del Consiglio, Ministro dell'Interno, reggente il Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio ha nominato a cavalieri dell'Ordine dei Ss. Maurizio e Lazzaro;

Marsili avv. Giacomo, capo di sezione nel Ministero stesso;

Pico Carlo, id.;

Pantzardi Gio. Battista, id.;

Pozzuoli ingegnere Luigi;

Molino Agostino.

Sulla proposta del Ministro dell'Interno e con Decreto 17 volgente Sua Maestà ha nominato a Commendatore dell'Ordine del S. Maurizio e Lazzaro il conte Giovanni Arrivabene, senatore del Regno.

VITTORIO EMANUELE II

Per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato.

Noi abbiamo sanzionato e promulgiamo quanto segue:

Art. 1. È approvata, colle modificazioni infra notate e già assentite dai concessionari, la convenzione in data 9 maggio 1862, intesa tra i ministri d'agricoltura, industria e commercio e delle finanze da una parte, ed i signori L. Col. William Campbell Onslow, William Walter Cargill, Patrik Douglas Hadow, John Masterman, Henry Bonnalre e Edwin Cox Nicholls dall'altra, per la costruzione e per l'esercizio di un canale da derivarsi dal Po a Chivasso, non che per la cessione della disponibilità del canale demaniale derivati dalla Dora Baltea e dalla Sesia.

Art. 2. Su tutta l'estensione del territorio attraversato dai canali sociali, entro i limiti di 300 metri dal nuovo canale del Po e dai canali demaniale ceduti alla Società; di 200 metri dai canali di derivazione principali di privata proprietà che la Società venisse acquistando, e di 100 metri dalle diramazioni maestre staccantisi dai suddetti canali della Società concessionaria, sarà proibita l'apertura di nuovi fontanili scorrenti in trincea e l'approfondimento o l'allargamento, oltre i limiti attuali, di quelli che si trovano già aperti, salvi i diritti acquistati sui fondi altrui all'epoca della promulgazione della presente legge.

La proibizione rispetto ai canali già esistenti avrà effetto dal giorno della promulgazione della presente legge; rispetto ai nuovi dal giorno del tracciamento di ciascuno di essi.

Le contravvenzioni a queste disposizioni saranno punibili con una multa da lire cinquecento a mille, e ciò oltre l'obbligo al contravventore della riduzione delle cose nel pristino loro stato e del ristoro dei danni verso chi di ragione.

Art. 3. I comuni, le provincie ed i corpi morali sono autorizzati ad assumere, salva l'approvazione a termini della legge comunale e provinciale, quel numero di azioni e di obbligazioni che trovassero opportuno, al fine d'agevolare l'esecuzione della concessione di cui si tratta, contraendo i prestiti di cui potessero abbisognare per far fronte al pagamento delle azioni ed obbligazioni suddette, e vincolando i loro bilanci per più di tre anni in avvenire per servizio dei relativi interessi e per la restituzione del capitale, eccedendo, ove d'uopo, il limite normale della loro imposta speciale.

Art. 4. Il canale, di cui nella presente legge, prenderà il nome di canale Cavour.

Ordiniamo che la presente, munita del Sigillo dello Stato, sia inserita nella Raccolta Ufficiale delle Leggi e dei Decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come Legge dello Stato.

Dato a Torino, addì 25 agosto 1862.

VITTORIO EMANUELE.

PEPOLI.
QUINTINO SELLA.

PARTE NON UFFICIALE

ITALIA

INTERNO — TORINO, 24 Agosto 1862

MINISTERO DELLA ISTRUZIONE PUBBLICA.

Essendo vacante la cattedra di Clinica medica nella R. Università di Genova, s'invitano gli aspiranti alla medesima a presentare la loro domanda e i loro titoli al Rettore di detta Università fra tutto il giorno 24 novembre prossimo venturo, dichiarando in modo esplicito se intendono concorrere a quel posto per titoli od anche per esame, a senso dell'art. 114 del Regolamento Universitario 20 ottobre 1860.

Torino, 23 luglio 1862.

S'invitano i signori direttori degli altri Giornali d'Italia a riprodurre il presente avviso.

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE PUBBLICA

Dovendosi provvedere all'ufficio di Settore per l'anatomia umana reossi vacante nella R. Università di Siena, cui è annesso lo stipendio d'annue L. 1700, s'invitano gli Aspiranti a presentare la loro domanda alla Segreteria di detta Università fra tutto il mese di agosto prossimo venturo.

L'esame di concorso relativo si terrà nella Università stessa, ed avrà principio il giorno 25 del seguente settembre, e consisterà:

1. In una preparazione anatomica sopra un tema tratto a sorte da venti designati dal Professore di Anatomia ed eseguita nell'intervallo di dodici ore;

2. In un esame orale, che si aggirerà specialmente sulla preparazione eseguita, e durerà tre quarti d'ora.

Torino, 12 giugno 1862.

I Direttori degli altri periodici sono pregati di riprodurre questo avviso.

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE.

Cessando d'ufficio, col cadere dell'anno scolastico, il medico assistente alla Clinica Ostetrica presso la Regia Università di Torino, s'invitano gli aspiranti a quel posto a presentare la loro domanda a questo Ministero fra tutto l'agosto corrente, unendovi i recapiti precritti dall'art. 20 del Regolamento annesso al R. Decreto 27 settembre 1857.

Torino, 2 agosto 1862.

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE PUBBLICA

Essendo andato deserto il concorso al posto di Settore d'Anatomia, patologica presso la R. Università di Pavia, aperto il 18 febbraio ultimo, invitando di nuovo gli aspiranti al posto medesimo, al quale è annesso lo stipendio d'annue lire mille, a presentare alla segreteria di detta Università fra tutto il 20 settembre prossimo venturo la loro domanda.

Gli esperimenti di tale concorso avranno luogo in principio del successivo novembre, e consisteranno:

1. In una preparazione anatomica sopra un tema tratto a sorte da venti designati dal professore d'anatomia, ed eseguita nell'intervallo di dodici ore;

2. In un esame orale, che si aggirerà specialmente sulla preparazione eseguita, e durerà tre quarti d'ora.

Torino, 15 luglio 1862.

Sono invitati i Direttori degli altri periodici a riprodurre il presente avviso.

MINISTERO DI AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO.

Esami di computisteria.

È prorogato per i giorni 15, 16 e 17 del prossimo settembre nelle città di Ancona, di Bologna, di Firenze, di Genova, di Messina, di Napoli e di Torino l'esame già fissato per i giorni 1, 2 e 3 dello stesso mese a colui che desiderano conseguire un attestato d'idoneità per l'insegnamento della Computisteria negli Istituti tecnici in conformità del R. Decreto 13 luglio p. p. e del Regolamento 20 stesso mese, che verranno distribuiti a coloro che ne faranno domanda dalle Camere di commercio delle città sovra indicate.

Le domande di ammissione debbono essere presentate al Presidente della Camera di commercio non più tardi del 12 prossimo settembre.

Compartimenti	Ingressi di ciascun Compartimento dal 4° gennaio a tutto luglio 1862.		Totale a tutto Luglio
	In Luglio	In tutto Luglio	
Torino	31166	68248	40935
Milano	19534	38063	27153
Bologna	10634	21269	12818
Pisa	10922	21856	20908
Cagliari	1861	3722	2198
Napoli	14408	28817	21641
Foggia	6270	12540	7387
Cosenza	21320	42640	25724
Palermo	11030	22060	13701
Totale	117632	235266	138830

Dalla Direzione Generale del Telegrafo
Torino, 23 agosto 1862.
Il Direttore generale DONA.

MINISTERO DELLE FINANZE.

Direzione generale del Tesoro.

Conformemente al disposto dall'art. 2 della legge 4 aprile 1856 e dagli art. 2 e 3 del relativo Decreto Reale in data del 26 stesso mese ed anno,

Si notifica che il sig. Damarro Federico di Lione, e la signora Ignazia Misorro, allegando avere smarrito gli infra descritti Buoni del Tesoro con girata a loro favore, hanno fatto istanza perchè, previa le formalità dalle leggi prescritte, sia rilasciato un duplicato dei medesimi.

Si avverte chiunque possa avervi interesse che trascorsi mesi sei dopo la presente pubblicazione senza che venga sposta opposizione a questo Ministero, si procederà alla emissione dei duplicati richiesti.

Descrizione dei Buoni smarriti.

N.	Data	Somma in capitale	in interessi	Nome o Cognome della persona in cui capio fu girato il Buono	Data della scadenza	Totale della cui deve effettuarsi il versamento
1743	1862 21 magg.	1000	10	Damarro Federico	1862 agosto centr.	Tesoro
1843	1862 17 febb.	1000	35	Misorro Ignazia	1862 177bre	21 roria centr. Genova

Torino, addì 23 agosto 1862.
Il Direttore generale del Tesoro ALFANO.

ALEMAGNA

BERLINO, 18 agosto. Le relazioni fra l'Austria e la Prussia sono sempre estremamente critiche; nè questa irritazione potrà essere sedata dall'affare del trattato commerciale. Credesi che la Prussia abbia già risposto alla Baviera ed al Wurttemberg; anzi una corrispondenza ministeriale dà la cosa come fatta. Tal premura non è consentanea alle usanze della nostra cancelleria, e ci maraviglierebbe. Si conferma del resto che la Prussia considererà qualunque rifiuto di ratificazione del trattato come una disdetta dello Zollverein, o probabilmente si esprimerà in questo senso nelle circolari ai diversi governi tedeschi.

L'invitato d'Austria, conte Karolyi, erasi recato ai bagni d'Ostenda. Egli doveva essere scambiato per qualche tempo dal conte Chotek, primo-segretario di legazione. Si si dice che il conte Karolyi sia partito improvvisamente a Berlino ieri l'altro. D'altra banda l'invitato di Francia, sig. de la Tour d'Auvergne, che si trova a Vichy, sembra dover abbreviare il suo congedo

per tornare fra qualche settimana al suo posto. Pare dunque che la diplomazia attenda fra qualche tempo importanti eventi della Prussia.

DANIMARCA

COPENAGHEN, 19 agosto. Leggesi nel Dagbladet:

S. A. R. il principe Cristiano di Danimarca è partito di qui coll'augusta sua sposa e due principesse sue figlie. Dopo di aver visitato suo fratello maggiore al castello di Louisenlund nello Schleswig, ha in animo di recarsi ad Ostenda. Vuolisi che S. A. R. abbia a condursi più tardi al castello di Reinhardtbrunn nel Coburgo-Gotha, ove S. M. la regina Vittoria sta per soggiornare, come è noto, per alcune settimane.

Nel paese, precisamente come in Alemagna, è riguardato come un fatto probabilissimo che sia imminente un'alleanza fra il principe di Galles e la principessa Alessandra di Danimarca.

Poichè facciam menzione della giovine dinastia, farem cenno di un'altra voce che corre riguardo a future alleanze. È noto che il principe Cristiano di Danimarca e la sua famiglia hanno goduto di un'attenzione tutta particolare da parte del re Carlo XV di Svezia e Norvegia, e ch'essi hanno visitato non ha guari quel sovrano nella Scania. Pensi questa visita in rapporto coll'idea di un futuro matrimonio tra il principe Federico, primogenito del principe Cristiano, e la principessa Luisa Giuseppina Eugenia, figlia unica di Carlo XV.

Gli è ben vero che la principessa di Svezia non ha che 11 anni, mentre il principe Federico ne ha 19, ma questa non è che una previsione dell'avvenire. Credesi trovare l'affermazione della vera esistenza di questa idea nella circostanza che il principe Federico dei Paesi Bassi che è il suocero del re Carlo XV ha nel suo viaggio, per recarsi in Svezia, fatto una visita al castello di Pancker nell'Holstein, ove risiedono in questo momento lo suocero e la suocera del principe Cristiano, il landgravo Guglielmo e landgravina Carlotta d'Assia. Purchè queste alleanze si realizzino, la giovine dinastia danese sarebbe, per mezzo dei legami intimi di famiglia, rannodata ai nostri due vicini d'Occidente e d'Oriente.

SERBIA

Il Globe pubblica i seguenti documenti relativi alla questione serbiana:

Il principe Michele al conte Russell.

Belgrado, 9 luglio 1862.

Milord,

Il governo di S. M. la regina non ignora la violenza e l'aggressione di cui il popolo serbo fu recentemente la vittima. Ad un'epoca in cui i miei funzionari facevano tutti gli sforzi che erano in loro potere per mantenere l'ordine e assicurare la pubblica tranquillità, un bombardamento senza esempio nella storia, ad onta di tutte le leggi divine ed umane, senza avvertimento di sorta, senza motivo alcuno (come il Corpo consolare ha dovuto convenirne) ha gettato la costernazione nel popolo e trasformato la capitale del mio paese, il centro del commercio e della ricchezza di tutta la Serbia, in una città desolata e in rovina.

Il frutto di tanto lavoro, le fortune di migliaia di famiglie furono distrutte e perdute: una città fin qui prospera fu respinta vent'anni addietro, e l'Iddio solo sa quando e come sarà possibile di riparare il male terribile che ci fu fatto in seno ad una pace profonda, allorchando sulla fede dei trattati e sotto la garanzia delle potenze europee, noi ci credevamo in sicurezza perfetta.

Conformemente, o milord, a tutti i principii della buona fede, io non ho esitato a reprimere l'entusiasmo naturale del mio popolo pe' suoi fratelli dell'Erzegovina e della Bosnia, ed anche a far sacrifici dolorosi al mio cuore, nel solo scopo di non mancare a' miei doveri di fedeltà verso il sovrano, ed impedire complicazioni e disastri ulteriori.

Coal operando, milord, ero lontano dal pensare che la rovina della città di Belgrado e le deplorabili conseguenze che ne risultano sarebbero la ricompensa di tale condotta.

Prego V. S. di giudicare ella stessa se sia possibile alla Serbia rassegnarsi ad una sorte sì disperata. Può il governo di S. M. la regina lasciare il paese in preda ad un continuo terrore, all'arbitrio del minimo accidente od anche semplicemente dell'azzardo? Può egli soprattutto lasciar quietare l'opera di umanità e di inciviltamento che fino ad ora, d'accordo colle altre potenze, esso ha garantita e incoraggiata nella Serbia? Temerei di abusare della vostra bontà, milord, assoggettando al vostro esame tutto ciò che mi resta a dire su questo importante soggetto. Il governo di S. M. è informato de' miei reclami. Io qui mi restringo dunque a dirigere un appello speciale ai sentimenti di V. S. in favore de' miei giusti lagni, e a pregare per vostro mezzo il governo di S. M. a non recusare alla Serbia, in questo pericolo estremo, il potente suo patrocinio.

La sicurezza, la pace e la felicità di un milione di abitanti dipendono dagli assestamenti che il governo della Gran Bretagna è chiamata a prendere in comune colla Sublime Porta colle potenze garanti per difendere la Serbia e la pace generale dell'impero ottomano contro siffatta catastrofe.

Supplicando vivamente V. S. d'accordare il vostro possente appoggio alla causa del mio paese, ho l'onore, ecc.

Firm. M. W. Obrenovitch.

Il conte Russell al principe Michele Obrenovitch.

Affari esteri il 23 luglio.

Principe, il governo di S. M. la regina ha udito con gran dispiacere gli eventi che hanno avuto luogo a Belgrado. Paro che un attacco fu fatto dai Serbi contro le porte della città occupate dai Turchi, in forza d'una antica usanza e di recenti trattati, specialmente del trattato di Parigi del 1856.

Due di queste porte furono prese d'assalto: i consoli indussero i Turchi a sgombrare le altre due porte, vale a dire, quattro in tutto, ma, i residenti turchi non appena ebbero abbandonato le loro abitazioni che queste furono saccheggiate da un popolaccio sfrenato.

Le autorità serbe non hanno offerto compenso alcuno per questo saccheggio, o il dimani furono tratti colpi di fucile contro la guarnigione della cittadella.

In quella circostanza il Pascià ne fu allarmato, e agendo, giusta il parere del governo di S. M., in un

modo poco giudizioso ad un tempo e non giustificabile, ha bombardato la città per 4 ore continue in una maniera intermittente. Non è a stupirsi che il timor panico si sia diffuso fra gli abitanti pacifici e ch'essi abbiano abbandonato la città.

Ma per quanto il governo di S. M. n'è informato, questi deplorabili avvenimenti hanno avuto la loro origine nella violazione per parte dei Serbi delle relazioni stabilite dai trattati fra la Sublime Porta e la Serbia.

V. A. si dà vanto di non aver preso parte all'insurrezione dell'Erzegovina. V. A. diffatti merita elogi per aver dato prova in questa circostanza del suo rispetto per le obbligazioni che impone la buona fede.

Se V. A. vuole, nello stesso spirito, conformarsi ai doveri che gli sono imposti dai trattati europei, il governo di S. M. userà volentieri la propria influenza presso la Sublime Porta per migliorare la condizione di un milione di Serbi, al benessere de' quali S. M. la regina prende il più vivo interessamento.

Ma intanto che persone malintenzionate riusciranno a trascinare V. A. a misure di diffidenza e di violenza, in flagrante violazione e ad onta de' trattati solenni, è impossibile che il governo di S. M. domandi al Sultano di dare a' suoi nemici i mezzi di sconvolgere la sicurezza del suo impero.

Sono, ecc.

Russell.

GRECIA

La Camera dei deputati d'Atene votò tutta la legge sulla guardia nazionale.

Il sig. Renieri, inviato greco a Costantinopoli, rinunciò alla carriera diplomatica. Alcuni giornali pretendono che sarà surrogato a Costantinopoli dal senatore Christides.

Il tenente Leozakos (fratello del capo degli insorti che fu ucciso a Sira) venne assolto dal Consiglio di guerra e gli si fecero grandi onori.

ASIA

Si legge nell'Osservatore Triestino del 21: Riceviamo col piroscalo del Levante lettere e giornali di Costantinopoli e di Atene in data del 16:

Said Pascià, vicerè d'Egitto, è aspettato fra breve a Costantinopoli.

Le truppe turche spedite nell'Iran ebbero due scontri di qualche importanza nei dintorni di Rosra. Esse sconfissero una banda di Arabi e Drusi che avevano attaccato il loro campo e fecero loro dieci prigionieri. Inoltre assalirono il capo arabo Mohammed Dufi che commetteva molte atrocità, e lo respinsero colla sua gente sino ai limiti del deserto.

AMERICA

Un dispaccio telegrafico pubblicato nei giornali francesi dà le seguenti notizie d'America in data di Nuova York 12 agosto.

Un combattimento accanito ha avuto luogo nella vallata della Virginia. I Confederati sotto gli ordini di Jackson, avendo passato il Rapidan, il generale Pope mandò due corpi d'armata per arrestare la loro marcia. Alla punta del giorno i Confederati avendo veduto l'armata federale, si avanzarono con numerose batterie. Ne seguì una lotta sanguinosa presso Cedar-Mountain. Essa durò dalle tre del mattino sino a sera. In questo momento i Federali si erano ritirati al di là della portata dei cannoni dei Confederati. La loro fanteria ha molto sofferto. Durante la notte i Confederati abbandonarono Cedar-Mountain e ripassarono il Rapidan dirigendosi verso Orange-Court-House, inseguiti dal Federali. La perdita dei Confederati sembra essere stata considerevole.

Gli ordini per la coscrizione hanno eccitato una viva agitazione in tutti gli Stati-Uniti, principalmente fra i cittadini naturalizzati. Un gran numero cerca fuggire, ma le coste sono rigorosamente sorvegliate.

FATTI DIVERSI

SOCIETA' degli Impiegati civili. — Circolare ai signori soci e adesioni.

Per i giornali di Torino già si diede l'annuncio che la Amministrazione della Società degli Impiegati civili è definitivamente costituita nelle persone di:

Battilana cav. Francesco, presidente.

Consulenti.

Garneri cav. Agostino = Pasquale Camillo = Amatis Spirito = Debartolemeis cav. Felice = Crodara-Visconti cav. Giacinto = Bertina cav. Callisto = Carriatore Francesco = Vaccheri nob. Paolo = Ravelli cav. Carlo = Andiffredi Giovanni = Borcesi dott. Tito = Filippi Giuseppe = Borron Carlo Felice = Colonetti Luigi = Pisan Carlo = Paria Edoardo = Marzorati Giuseppe = Mattel Agostino = Ferrero cav. Giuseppe = Lubatti Celestino.

Direttore del Comitato direttivo

Adorni dott. cav. Mariano.

Ispettori

Crodara-Visconti cav. Pietro Alberto = Vella Paolo = Feliti teologo Pietro = Cagliari Luigi = Menzi dott. Luigi = Ferraris avv. Carlo = Cassinelli Carlo.

L'Amministrazione centrale crede suo debito e cosa insieme ne inutile né discara il dar principio alle proprie incombenze col partecipare ai soci non presenti alle ultime adunanze dell'Assemblea le più rilevanti deliberazioni prese nelle medesime.

Il progetto che si sta attuando di un'altra Società di impiegati a scopo precipuo di fornire pensioni fu discusso l'Assemblea predetta a considerarsi se, per meglio di tutti, non tornasse il trattare coi colleghi di quella al fine di veder modo di formare delle due una Società sola. E parendole veramente che certissimo sarebbe il vantaggio, commise alla sua Amministrazione di adoperare all'uopo. Nella quale risoluzione venne ancora sul pensiero che la Società nostra, oltre ai soccorsi ed ai prestiti, provvedendo pure alle pensioni, tende a compiere quel servizio appunto che è il fine principale, se non unico, dell'altra Società.

Qu allora i relativi uffici riescano ad esito favorevole, gli scopi a cui intendiamo, saranno più facilmente raggiunti; in caso contrario non ci resterà che di raddoppiare d'interessamento per bene della Società nostra, e di far voti che pur l'altra grandeggia e prosperi.

Il tempo per le iscrizioni come Soci primari, esenti cioè dal pagamento della tassa di ammissione, scadeva

INTENDENZA MILITARE DEL 5° DIPARTIMENTO

Avviso d'asta

Si notifica che il giorno 2 del prossimo mese di settembre, alle ore 12 pomeridiane, si procederà in Firenze, nell'Ufficio suddetto situato nel Palazzo del Giudice avanti l'Intendenza Militare, all'appalto della provvista di

N. 30000 Gavette di latta divisa in 6 Lotti di N. 5000 caduno al prezzo di L. 1 20 ciascuna Gavetta.

L'introduzione di essa provvista dovrà essere fatta nel R. Magazzino dell'Amministrazione della Guerra in questa Città.

I capitoli d'appalto ed il campione sono visibili presso l'Ufficio d'Intendenza Militare suindicato.

Il deliberamento seguirà lotto per lotto a favore di colui che nel suo partito suggellato e firmato, avrà offerto sul prezzo suddetto un ribasso di un tanto per cento superiore al ribasso minimo stabilito dal Ministero in una scheda suggellata e deposita sulla tavola la quale scheda verrà aperta dopo che saranno riconosciuti tutti i partiti presentati.

I fatali, ossia il termine utile e di rigore ad esibire un partito di ribasso non inferiore al ventesimo sul prezzo per il quale sarà avvenuta la liberazione resta fissato a giorni 15 decorribili dalle ore 12 meridiane del giorno della liberazione medesima.

Gli aspiranti all'impresa, per essere ammessi a presentare il loro partito dovranno depositare o vigilietti della Banca Nazionale, o titoli del Debito Pubblico al portatore per un valore corrispondente al decimo dell'importo del lotto o lotti su cui intendono far partito.

Sarà facoltativo agli aspiranti medesimi di presentare i loro partiti suggellati agli Uffici d'Intendenza e Sottintendenza militari del Regno, facendo ad un tempo presso dei medesimi il voluto deposito. I partiti non suggellati non saranno accettati.

Si avverte però che tali partiti non potranno essere tenuti in alcun conto qualora non pervenissero ufficialmente a quest'Intendenza Militare dipartimentale prima dell'apertura dell'incanto.

Firenze, il 18 agosto 1862.

Per parte di detto Ufficio

Il Commissario di Guerra in 1. classe ANTONIO BONCINELLI

CITTÀ DI TORINO

Avviso d'asta

Lunedì 1 settembre pross. venturo, alle ore 3 pomeridiane, nel civico palazzo, si procederà col metodo dei partiti segreti, all'incanto del secondo tronco della nuova strada dal Martinetto al bivio di quelle di Lanzo e Venezia Reale, la cui spesa approssimativa è calcolata ascendere a lire 21,382, 72; e si farà luogo al deliberamento a favore dell'offerente maggior ribasso di un tanto per cento superiore a quello minimo stabilito dal Sindaco in apposita scheda, che verrà aperta dopo riconosciuti tutti i partiti presentati.

I capitoli delle condizioni si generale che speciale, non che i disegni, cui è subordinata l'impresa, sono visibili nel civico Ufficio d'Arte, tutti i giorni nelle ore di ufficio.

CASSA

DEI DEPOSITI E DEI PRESTITI

stabilita

presso la Direzione Gen. del Debito Pubblico del Regno d'Italia

(Terza pubblicazione)

A seguito della denuncia di smarrimento della cartella n. 9579, relativa al deposito di L. 187.50, operato il giorno 11 gennaio 1858, del banchiere de' Sall e Tabacchi in Brioni, a titolo di malleva prestata dal signor Altoni Carlo deliberatario di un Gabelotto in Brioni stesso, a cui successe la vedova Biscossa Matilde Altoni;

Si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorsi due mesi dalla terza pubblicazione del presente, senza che sia stato avanzato reclamo a questa Amministrazione, verrà rilasciato agli aventi diritto un certificato comprovante l'esistenza del narrato deposito, e ciò per gli effetti voluti dall'art. 97 del Regolamento approvato con Reale Decreto 15 agosto 1857.

Torino, 18 luglio 1862.

Per il Direttore Generale

RADICATI.

VENDITA DEL MONTEOLIVETO

Podere in vicinanza di Pinerolo

Situato in una delle migliori posizioni del circondario, composto di vasto fabbricato civile, già destinato ad uso di campagna ed un ordine religioso, in parte rimodernato, con ett. 3 65 26 di beni attigui, che lo circondano, in buon stato, popolati di gran quantità di piante da frutta delle migliori specie.

Se ne farà l'incanto dal sott. il vent. prossimo settembre ore 8 mattina sul prezzo di L. 2.000 alle condizioni spiegate nel titolo. Torino il 21 agosto 1862.

Not. Ristis, via Bottero, 19.

MUNICIPIO DI CAVOUR

È vacante il posto di Maestra di scuola elementare superiore cui è annesso lo s. p. di L. 600. Le domande con titoli d' idoneità e moralità si trasmetteranno al Sindaco prima del 15 settembre 1862.

PREFETTURA DELLA PROVINCIA DI TORINO

Si previene il pubblico che negli incanti oggi tenuti in quest'ufficio a tenore del precedente avviso 29 luglio p. p. e relativi alla vendita di diversi lotti di terreni demaniali fabbricabili, posti in questa città, nelle vicinanze del Castello del Valentino, ebbero luogo i seguenti deliberamenti, cioè:

Table with 3 columns: Descrizione dei lotti componenti gli isolati e loro orientamenti, Superficie in metri quadrati comprese le rispettive porzioni per le vie, Prezzo di deliberamento. Contains 18 numbered entries.

Il Segretario Capo G. BOBBIO.

INTENDENZA MILITARE DELLA DIVISIONE D'ANCONA

Avviso d'Asta

Si notifica che nel giorno 29 agosto 1862, alle ore 10 antimeridiane nell'ufficio suddetto e nati il reggente l'ufficio d'intendenza militare della divisione, si procederà, d'ordine del Ministero della Guerra in suo dispaccio 15 corrente mese num. 2779, all'appalto della costruzione di

Un MAGAZZINO a polvere alla prova, e MAGAZZINI a polvere non alla prova da erigersi nella piazza di ANCONA, ascendente all'importo in totale di lire 204,000.

La suindicata costruzione dovrà essere effettuata nel termine di mesi tre per quanto riflette i magazzini non alla prova e di mesi dodici quello alla prova, decorribili dalla data dell'approvazione del contratto.

I Capitoli generali d'appalto non che il calcolo di riparto e l'elenco dei prezzi vari, sono visibili presso quest'ufficio sito in piazza Farina n. 16.

Nell'interesse del servizio, il Ministero ha ridotto a giorni 5 il fatale per il ribasso del ventesimo decorribili dai mezzi del giorno del deliberamento.

Il deliberamento seguirà a favore di colui che nel suo partito suggellato e firmato avrà offerto sul prezzo del calcolo un ribasso di un tanto per cento superiore al ribasso minimo stabilito dal Ministero della Guerra in una scheda suggellata e deposita sul tavolo, la quale scheda verrà aperta dopo che saranno riconosciuti tutti i partiti presentati.

Gli aspiranti all'impresa per essere ammessi all'asta, oltre alla presentazione di un deposito in numerario, vigilietti della Banca Nazionale o titoli del debito Pubblico al portatore per un valore corrispondente a L. 10,400 di capitale, dovranno giustificare la loro idoneità a norma del paragrafo 3 dei Capitoli generali del servizio del Genio Militare.

Sarà facoltativo agli aspiranti di presentare i loro partiti suggellati agli uffici d'intendenza militare del 1, 2, 3 e 4 dipartimento, facendo ad un tempo presso i medesimi il voluto deposito.

I partiti non suggellati non verranno accettati.

Si avverte che i suddetti partiti non potranno essere tenuti in alcun conto, qualora non pervenissero ufficialmente a quest'ufficio divisionale prima dell'apertura dell'incanto.

Le spese tutte inerenti al contratto sono a carico del deliberatario. Ancona, il 19 agosto 1862.

Per data Intendenza Militare

Il Sotto Commissario di Guerra G. COMMO

PRENUROSA RICERCA DI AGENTI

LARGAMENTE STIPENDIATI

IN TUTTE LE PREFETTURE E SOTTO-PREFETTURE D'ITALIA PER L'APPLICAZIONE ESCLUSIVA DI UN NUOVO MOTORE, E PER CESSIONE DI CEDOLE E OBBLIGAZIONI DI STATO, O DI CITTÀ, DI FERROVIE O CASSE DI RISPARMIO, COMPRE E VENDITE DI MERCI, E PER DIVERSE ALTRE INCOMBENZE, CIVILI E COMMERCIALI

DIRIGERSI con lettere franche al Sig. GIULIO SIMON direttore dell'Italia Grande, in GENOVA

NB. Essendo già nominati e in funzioni quasi tutti gli agenti nelle città grandi, come Napoli, Messina, Foggia, Bologna, Modena, Torino, ecc., ecc., non si fa premura che per le sedi più secondarie; si avverte che non si tratta mai con persone sprovviste di mezzi e che non offrano piena garanzia materiale e morale.

Secondo l'importanza della città e la classe dell'agenzia, l'annuo stipendio sarà di 5000, 3000 e 2000 fr., oltre le commissioni sulle merci e le operazioni diverse.

VITALINE-STECK advertisement with logo and text describing a scientific product for health and vitality.

SERVIZII POSTALI DELLA SOCIETA' R. RUBATTINO E C.

LINEA FRA CAGLIARI E NAPOLI. Si rende noto al Commercio, che in adempimento degli obblighi portati dalla Convenzione del 21 novembre p. p. (Legge 13 aprile 1862) a partire dal mese di settembre p. v., verrà attivato il servizio postale fra CAGLIARI, e NAPOLI, facendo scalo a TORTOLI e TERRANOVA tanto in andata quanto in ritorno.

LIBRERIA GIANINI E FIORE. IL COMUNE DI VERCELLI. Del Medio Evo dal 1200 al 1335. STUDI STORICI DEL CAVALIERE VITTORIO MANDELLI preceduti dalla biografia scritta da GIOACCHINO DE-AGOSTINI. Volumi quattro.

COMUNE DI CARAVINO (Ivrea). A far tempo dal 1 ottobre p. v. si rende vacante la condotta Medico-Chirurgica. I signori dottori che intendessero aspirarvi potranno conoscere le condizioni relative dirigendosi con lettera franca al sottoscritto, al quale dovranno pure indirizzarsi le domande corredate dai voluti titoli prima del 10 settembre p. v.

COMUNE DI AVIGLIANA (Susa). Si cerca un maestro, preferibilmente sacerdote, per la prima elementare, cui è assegnato lo stipendio legale d'annuo L. 650. Rivolgere la domanda al Sindaco nel termine del corrente mese.

PONTE MARIA TERESA. Gli Azionisti non essendosi trovati in numero all'adunanza del 12 corrente essi sono nuovamente convocati in adunanza generale per mercoledì 27 agosto corrente, alle ore 3 pomeridiane, nella Banca del signor Barbaux e Comp.

BANQUE GENERALE SUISSE de Crédit, International, Mobilier et Foncier. L'Assemblée Générale annuelle est convoquée pour le jeudi, 4 septembre, à trois heures de l'après midi, au siège social, à Genève.

AVVISO INTERESSANTE. Il sig. Giulio Simon dell'Italia grande, giureconsulto in Genova, s'incarica anche a forfait di tutte le cause, civili e difficoltà legali per crediti, eredità, assessmenti di conti, fallimenti, ecc. ecc. che gli vengono affidate dall'Italia e dappertutto per la Francia, il Belgio, l'Olanda, l'Inghilterra e lo loro colonie oltre mare, l'America, le Indie Orientali, l'Australia e le scale europee del lido Cinese, dove tiene corrispondenti.

DA VENDERE in Pollone presso Biella. Grandioso ed elegante Palazzo di comoda costruzione con scuderie e rimesse, sito in salubre ed amena posizione, con ampio giardino la cui trovansi due Magnolie tra le più belle d'Italia, recupito in Pollone presso il sig. Vigilanti notaio Geometa, in Torino presso il signor G. Vercellone e figli, via Mercanti, n. 14.

DA AFFITTARE per il primo di ottobre 1862. Appartamento di undici Camere al secondo piano con vista sulla piazza S. Carlo. — Dirigersi al portinaio, piazza San Carlo, num. 4.

DA VENDERE IN RIVOLI. Grandiosa ed elegante CASA di campagna di recente e comoda costruzione, con scuderia, rimessa, due giardini all'inglese, due pozzi d'acqua viva, e due cisterne. Dirigersi al notaio Gaspare Cassinis, via Bottero, num. 19, in Torino.

AVVISO D'ASTA. All'udenza del tribunale di circondario di Torino, del 16 settembre prossimo avrà luogo l'incanto del terreno detto il Lavareco, posseduto dall'avv. Giuseppe Alinari in territorio di Caselle, alle condizioni risultanti dal relativo titolo firmato il 4 corrente dal segretario del tribunale stesso e visibile coi titoli annessi nello studio del patrimoniale Degliotti.

INCANTO VOLONTARIO. All'16 settembre corrente anno, alle ore 10 di mattina, avanti il notaio sottoscritto, delegato con decreto della Corte d'appello (nel suo studio via Santa Teresa, n. 12), si procederà per mezzo d'asta pubblica in questa città, alla vendita di una villeggiatura denominata il Merlo, in territorio di S. Mauro Torinese, spettante ai figli ed eredi del tipografo Carlo Ceresole, col bene aggregati, divisi per altro in due lotti, sul prezzo ed alle condizioni espresse nel bando venale d'oggi.

INTERDIZIONE. Con sentenza del tribunale di circondario di Torino 30 maggio 1862, ad istanza di Rosso Giovanni Battista fu pronunciata la formale interdizione di Pisani Gioacchino fu Giovanni, nato a Biella e domiciliato a Torino, quale sentenza venne al prenome Pisani notificata 13 corrente agosto per atto dell'usciero Bergamasco. Torino, 22 agosto 1862. Capriollo p. c.

CITAZIONE. Con atto 23 corrente mese dell'usciero Giuseppe Sapetti venne a senso dell'art. 61 del cod. di proc. civ., notificato ad Angelo Bertolino, agente di cambio, già domiciliato in questa città, sezione Po, ed ora di domicilio, residenza e dimora ignoti, il decreto di sequestro in odio del medesimo rilasciato dal signor giudice di detta sezione Po di Torino, in data 12 corrente mese, col precedente ricorso sporto dal signor Ludovico Pajrotto, residente in Paucalieri, e per la conferma o revoca di detto sequestro, venne pure ad istanza di questui, collo stesso atto citato lo stesso Angelo Bertolino a comparire nati la regia giudecatura di Torino, sezione Po, all'udienza dell'19 corrente, ore 8 mattutine. Torino, 23 agosto 1862. Rol proc.

SUNTO DI CITAZIONE. Con atto 13 corrente mese sottoscritto Scaravelli usciero presso l'eccezionissima corte d'appello scendete in questa città venne, ad istanza dell'usciero Gerolamo e ditta Thomatis, Buffa e Rossi qui domiciliati, giudici definitivi nel fallimento di Teia Alessandro, citata la Francesca Maggi, oramai di Cesare Tola, a comparire avanti alla detta corte pendente il termine di giorni 10 prossimi, per ivi vederli, lo emanazione della sentenza del tribunale di commercio, estendere a lei il effetti del fallimento di Teia Alessandro di lei cognato, pronunciato colla sentenza 25 scorso aprile. Torino, 19 agosto 1862. Berruti Glus. proc.

SUBASTAZIONE. Sull'istanza della Cassa Ecclesiastica in persona del sup direttore generale signor commendatore Troglia, il tribunale del circondario di Mondovì, con una sentenza del 30 giugno prossimo passato, autorizzò la subasta di alcuni stabili posti parte sul territorio di Dogliani e parte su quello di Farigliano, a pregiudizio dell'usciero e Giuseppe fratelli Barroero, debitori principali Schellino geometra Giovanni, Muratore Celso, Camia Giuseppe, Barroero Domenico, Chiarera Giuseppe, Rolfo Giuseppe, Sordo Carlo Giuseppe e Gabetti Giovanni, tutti residenti a Dogliani, meno l'ultimo che risiede a Farigliano, terzi possessori, basando per l'incanto l'udienza dell'17 prossimo mese di settembre ore 10 antimeridiane, al prezzo ed alle condizioni di cui in bando venale dell'12 andante mese, sottoscritto Ascheri segretario. Mondovì, 13 agosto 1862. Durando p. c.

AUMENTO DI SESTO. Con sentenza in data di ieri i beni propri di Carlo Albin da Galliate e subastati ad istanza di Antonio Stanislao Albin, d'ivi, vennero deliberati per mancanza di offerenti a quest'ultimo il lotto 1 per lire 2000 ed il 3 per L. 400 ed il 2 posto all'incanto per lire 400, venne deliberato ad Agostino Forment per L. 410. Il termine utile per l'aumento del sesto o mezzo sesto scade con tutto il giorno 1.o settembre venturo. Indicazione. Lotto 1. Casa civile in Galliate, di are 1, 31. 2. Orto in Galliate, di are 11, 18. 3. Aratorio in territorio di Galliate, di are 36. Novara, 17 agosto 1862. Ficco segr.